

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Repertorio n. _____ / _____

Contratto di accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di anni 4 necessario alla gestione del servizio Home Care Premium 2022-2025". CIG: 9554616E8A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ addì __ del mese di _____ in

Sestu e nella residenza comunale, sita in via Scipione, n. 1;

Avanti a me Dott. Marco Marcello, Segretario Generale, per legge autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali è parte il Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono costituiti i Signori:

- da una parte la Dott.ssa Sandra Licheri, nata a Iglesias il 18/01/1970, Responsabile del Settore Affari generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali del Comune di Sestu, la quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domicilia per ragioni d'ufficio che rappresenta in forza del decreto sindacale n. 07 del 31 dicembre 2020, avente codice fiscale 80004890929, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

- dall'altra, il sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in via _____ C.F. _____ il quale interviene nella qualità di titolare della società _____, avente sede

legale a _____ (CA), nella via

_____, — COD. FISCALE E P.IVA

_____.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue.

Premesso che:

– con determinazione del Responsabile del Settore Affari generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali del Comune di Sestu n. ____ del _____ si indiceva una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di “Somministrazione di lavoro temporaneo della durata di anni quattro necessario alla gestione del servizio Home Care Premium 2022-2025”, per un valore complessivo di 667.541,04 euro, IVA esclusa;

– con determinazione del Responsabile del Settore n. _____ del _____ l'accordo quadro è stato aggiudicato in favore di _____, P. IVA _____ con sede legale a _____ nella via _____ n. _____, che ha presentato un ribasso unico percentuale del _____%, da applicarsi sul margine d'agenzia determinato, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del Capitolato prestazionale, nel 14% del costo delle ore effettivamente prestate dai lavoratori somministrati nel singolo mese, corrispondente ad un

		margine di Agenzia offerto al netto del ribasso pari al _____%
		(_____ / _____) del costo delle ore
		effettivamente prestate dai lavoratori somministrati nel singolo mese;
		– in data _____ è stata richiesta comunicazione antimafia
		ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
		s.m.i, con prot. _____ attraverso la banca dati
		nazionale antimafia, riferita alla ditta aggiudicataria;
		– in data _____ tramite il portale BDNA è stata
		acquisita, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la
		comunicazione antimafia prot. _____ del _____,
		attestante che alla data del rilascio non sussistono le cause di
		decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d. Lgs.
		159/2011;
		– il Responsabile del Settore, con nota del _____ ha attestato:
		a) che la determinazione n. _____ del _____ di
		aggiudicazione dell'accordo quadro è diventata efficace a seguito
		dell'esito positivo risultante dalla verifica in capo all'aggiudicatario
		definitivo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs.
		50/2016;
		b) che non ricorre alcuna condizione sospensiva del termine per la
		stipulazione del contratto (art. 32 del D. Lgs 50/2016);
		c) che ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, è trascorso il
		termine dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di
		aggiudicazione;
		- si è provveduto ad acquisire la certificazione relativa alla regolarità

contributiva di cui all'art. 2 del D. L. 25 settembre 2002, n. 210,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002.

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni

che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti componenti,

previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano

parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo quadro.

Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali

stabilite in via preventiva senza ulteriore negoziazione o consultazione

dell'operatore economico ed ai sensi dell'art. 54, c. 3 del D. Lgs.

50/2016 (d'ora in poi Codice), i futuri contratti applicativi per

l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo

determinato necessario alla gestione dell'Home Care Premium 2022-

2025.

Il servizio sarà affidato dalla Stazione Appaltante nel periodo di vigenza

del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dalla Stazione

Appaltante medesima, in relazione alle proprie esigenze.

Il servizio dovrà essere realizzato in conformità alle indicazioni

contenute nelle specifiche dei documenti sottoelencati i quali

costituiscono, parte integrante e sostanziale del presente accordo e

vengono allo stesso materialmente allegati:

– il capitolato speciale descrittivo e prestazionale **(Al. 1)**;

– l'offerta tecnica **(Al. 2)**;

– l'offerta economica **(Al. 3)**;

– il Patto di Integrità dei contratti pubblici (All. 4).

Articolo 2 – Durata dell'accordo quadro.

Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in anni 4 (quattro) dalla stipula, ovvero dalla data di consegna del servizio se antecedente, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l'importo contrattuale e le opzioni previste vengano utilizzati in un termine minore.

Alla scadenza del presente Accordo, la Stazione Appaltante non potrà aggiudicare ulteriori contratti; tuttavia, le condizioni del presente accordo e le specifiche tecniche resteranno vigenti fino al termine dell'esecuzione dei singoli contratti attuativi stipulati entro la data ultima di durata del presente Accordo.

La durata dell'Accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Articolo 3 - Contratti applicativi.

La stipula dell'accordo quadro consentirà alla stazione appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "applicativi") con l'Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi indicati e aggiudicati in sede di gara.

I contratti applicativi saranno approvati con apposite determine

	dirigenziali dalla stazione appaltante. Dal momento della stipula del	
	contratto applicativo l'appaltatore dovrà essere immediatamente in	
	grado di erogare il servizio e darvi esecuzione nel tempo ivi indicato.	
	Non esiste un numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili	
	nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli	
	importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite	
	definito dall'art. 5 del presente Accordo.	
	Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni	
	fissate dal presente Accordo quadro.	
	L'Aggiudicataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti della	
	Committente ad erogare i servizi richiesti, nei limiti quantitativi massimi	
	stabiliti.	
	Articolo 4 – Condizioni Generali	
	L'Appaltatore, preso atto della natura delle prestazioni oggetto del	
	presente Accordo, si impegna ad eseguirle a regola d'arte nel rispetto di	
	quanto previsto nel presente contratto, nel Capitolato prestazionale,	
	nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in sede di gara,	
	in tutti gli allegati al presente contratto, nonché in tutte le norme di legge	
	e disposizioni in materia vigenti e che dovessero entrare in vigore	
	durante l'esecuzione dell'Accordo.	
	L'Appaltatore dovrà assicurare, altresì, il corretto e tempestivo	
	svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.	
	Con la stipula del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante non	
	assume nessun obbligo nei confronti dell'Appaltatore se non quello del	
	rispetto delle condizioni previste nei contratti applicativi.	

Tutti gli appalti oggetto del presente Accordo saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore, con la stipula di appositi contratti applicativi.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non aggiudicherà e sottoscriverà i contratti applicativi.

I quantitativi massimi non sono vincolanti in alcun modo per la Stazione Appaltante; la Stazione Appaltante non potrà essere considerata, pertanto, inadempiente verso l'Aggiudicataria qualora non vengano raggiunti i quantitativi massimi indicati.

Articolo 5 – Importo dell'Accordo quadro e corrispettivo spettante all'Agenzia.

L'importo dell'Accordo quadro ammonta a € _____, IVA esclusa.

Il margine d'agenzia, al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Aggiudicataria, è pari al _____% del costo delle ore effettivamente prestate dai lavoratori somministrati nel singolo mese.

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia di somministrazione, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato prestazionale, è determinato dal prodotto aritmetico tra il margine di agenzia del _____% e il costo delle ore lavorative effettivamente prestate dai lavoratori somministrati nel singolo mese. Tale compenso dovrà essere espressamente specificato dalla Agenzia aggiudicataria nella fattura inviata al Comune di Sestu. Si precisa che nel costo delle ore lavorative da utilizzare per la determinazione del corrispettivo mensile spettante all'Agenzia non deve

	essere inserito il costo dei buoni pasto eventualmente spettanti al	
	lavoratore nel mese di riferimento.	
	La quota del corrispettivo da corrispondere a titolo di rimborso di oneri	
	retributivi e contributivi s'intende non compresa nella base imponibile di	
	IVA. Viceversa, la quota da corrispondere a titolo di compenso per	
	l'attività resa dall'Agenzia (margine di agenzia) è soggetta a IVA nella	
	misura di legge.	
	Il margine dell'Agenzia rimarrà immodificabile per tutta la durata del	
	contratto e non potrà subire degli aumenti in nessun caso.	
	In caso di rinnovo del "C.C.N.L. Enti Locali" relativo alla parte	
	economica, il maggior onere derivante dall'aumento del costo del lavoro	
	somministrato non costituisce base imponibile sul quale calcolare il	
	margine di Agenzia.	
	L'Agenzia avrà diritto al rimborso del solo aumento del costo del lavoro	
	relativo alle ore effettuate dal prestatore di lavoro e contabilizzate in	
	fattura secondo le modalità stabilite nel presente articolo.	
	Resta a carico esclusivo dell'Agenzia affidataria ogni qualsivoglia	
	assenza retribuita effettuata da parte del prestatore di lavoro, prevista	
	da vigenti disposizioni di legge o contrattuali; (in via esemplificativa e	
	non esaustiva: malattia, infortunio, permessi elettorali, permessi per	
	motivi di studio, permessi sindacali, permessi per matrimonio, assenze	
	disciplinate dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., dal D. Lgs. 15	
	giugno 2015, n. 80, dalla Legge 08 marzo 2000, n. 53 e s.m.i., Legge	
	del 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.).	
	La fatturazione è sempre subordinata all'emissione del relativo	

	certificato di pagamento da parte dell'Ufficio competente.	
	L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento della soglia massima che è meramente presuntiva.	
	L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno affidati con specifici contratti applicativi aggiudicati dalla Stazione Appaltante.	
	I prezzi applicati saranno quelli di aggiudicazione della gara.	
	Articolo 6 - Pagamenti	
	Il corrispettivo per i servizi effettuati è pagato dalla stazione appaltante, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, in base alle procedure di liquidazione previste all'articolo 20 del Capitolato prestazionale.	
	In conformità all'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'Impresa o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.	
	In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque/00) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
	9	

da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Impresa, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata, formalmente e motivatamente, la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa.

Articolo 7 - Clausola sociale.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di favorire la stabilità occupazionale in caso di cambio di gestione, l'appaltatore subentrante si obbliga ad eseguire il servizio assumendo, a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, il personale già impiegato dal gestore uscente a patto che, per numero e qualifica, sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario.

Articolo 8 - Cauzione definitiva.

L'affidatario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del Codice, cauzione definitiva di Euro _____ (euro _____) pari al ____% dell'importo complessivo dell'Accordo, a mezzo polizza fidejussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____

	Le parti prendono atto che la predetta polizza prevede espressamente	
	la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta del	
	Comune. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.	
	La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della suddetta cauzione nel	
	caso di inadempienze contrattuali, di risarcimento dei danni e in tutti gli	
	altri casi previsti dalla normativa vigente.	
	L’Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine di	
	quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di escussione	
	parziale o totale della cauzione, qualora la Stazione Appaltante abbia	
	dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di	
	essa.	
	Articolo 9 - Responsabilità Civile	
	L’affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a	
	tenere indenne il comune di Sestu in sede giudiziale per infortuni o	
	danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione	
	delle prestazioni oggetto del presente affidamento.	
	A tal fine l’Affidatario si impegna, al momento della sottoscrizione dei	
	contratti applicativi, a presentare le polizze assicurative nelle forme e	
	con le modalità previste dall'art. 27 del capitolato prestazionale.	
	Articolo 10 – Cessione del contratto e subappalto.	
	È vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto, ovvero	
	subappaltare le prestazioni e i servizi che ne sono oggetto, in	
	considerazione della specificità e peculiarità del servizio richiesto.	

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Articolo 11 – Altri obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore non può sospendere le prestazioni oggetto del presente accordo in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

Articolo 12 - Risoluzione e recesso e penali.

La Stazione Appaltante potrà, ricorrendone i presupposti, recedere dal vincolo contrattuale o risolvere lo stesso ai sensi degli art. 108 e 109 del Codice).

Per quanto attiene all'applicazione delle penali si fa espresso riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 28 del Capitolato prestazionale.

Articolo 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo Quadro ed i contratti applicativi dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

– quanto al Comune di Sestu: _____;

– quanto all'Appaltatore: _____.

Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del contratto. Il conto corrente di cui al comma 7

	dell'art. 3 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse	
	pubbliche di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.	
	L'Appaltatore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale	
	delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché	
	ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo	
	3, comma 7, legge 136/2010 e s.m.i.	
	Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico	
	bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità, il presente Capitolato è risolto di diritto, secondo quanto	
	previsto dall'articolo 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la	
	quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari, di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.	
	L'Appaltatore, o il subcontraente, che abbiano notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria, ne danno immediata comunicazione al Comune ed alla	
	Prefettura.	
	Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al	
	Comune, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche	
	apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante	
	che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta,	
	un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi	
	di tracciabilità, di cui alla legge sopracitata.	
	È facoltà del Comune richiedere copia del contratto tra l'Appaltatore ed	

	il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le	
	disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136/2006 e s. m. i.	
	Articolo 15 - Codice di comportamento dipendenti pubblici.	
	L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute	
	nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu	
	pubblicato sul Sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente	
	e di assumere conseguentemente l'obbligo del suo pieno rispetto in	
	proprio e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo. L'appaltatore prende	
	atto che la violazione degli obblighi derivanti dal codice di	
	comportamento determina la risoluzione del contratto.	
	Articolo 16 - Rispetto Patto di integrità contratti pubblici.	
	L'appaltatore si impegna alla integrale osservanza del Patto di Integrità	
	in materia di contratti pubblici che forma parte integrante e sostanziale	
	del presente atto.	
	Articolo 17 - Domicilio.	
	Fatto salvo quanto previsto per le comunicazioni a mezzo posta	
	elettronica certificata, a tutti gli effetti del presente contratto,	
	l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede sita in	
	----- .	
	Articolo 18 - Controversie – Foro competente.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto	
	saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.	
	Articolo 19 – Trattamento dei dati personali.	
	Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore viene	

individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 2016/679.

Per tutta la durata dell'Accordo e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall'art. 28, paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nel presente Accordo Quadro.

Articolo 20 - Spese contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del presente contratto e dei contratti applicativi, nessuna esclusa, comprese le spese di registrazione.

Il presente atto è stato redatto, da persona di mia fiducia, su supporto informatico e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n.82, la cui validità è stata da me ufficiale rogante verificata.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati, mi esonerano dalla lettura degli stessi.

Questo atto occupa numero ____ facciate.

L'APPALTATORE: _____ - f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: _____ - f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE: Dott. Marco Marcello - f.to digitalmente